

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 20 DICEMBRE 2006

N. 168

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
novembre 2006, n. 1756

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2006 – Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi. Rettifica deliberazione di Giunta regionale n. 1625 del 30/10/06.

Pag. 21757

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
novembre 2006, n. 1757

Martina Franca (Ta) – Legge regionale n. 20/98. Turismo rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria Votano. Ditta Isabella Fumarola. Delibera di C.C. n. 42 del 20/04/2006.

Pag. 21761

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
novembre 2006, n. 1758

Andria (Ba) – Piano di lottizzazione maglia D3/8 di Piano Regolatore Generale – Delibera di C.C. n. 48 del 20/09/05 e n. 13 del 12/07/06. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 21763

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1759

Canosa di Puglia (Ba) – Realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi. Adozione Piano Insediamenti di lottizzazione maglia D3/8 di Piano Regolatore Generale – Delibera di C.C. n. 48 del 20/09/05 e n. 13 del 12/07/06. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 21768

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1760

Canosa di Puglia (Ba) – Piano di insediamenti produttivi attività artigianali – zona D6/B - Madonna di Costantinopoli. Delibera di C.C. n. 60 del 19/12/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 21774

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1761

Torricella (Ta) – Piano di lottizzazione delle aree inserite nella zona omogenea C2/d del Piano Regolatore

Generale – Delibera di C.C. n. 16 del 24/03/06. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 21778

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1762

Altamura (Ba) – Centro polifunzionale di servizi bancari in contrada Montedoro; rilascio autorizzazione paesaggistica in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Ditta: Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. a r.l.

Pag. 21782

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1788

Completamento nuovo tracciato linea ferroviaria S. Severo – Sannicandro Garganico. Autorizzazione paesaggistica e deroga al Piano Urbanistico Territoriale Tematico. Ditta: Ferrovie del Gargano s.r.l.

Pag. 21791

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1756

Leggi regionali nn. 31/74 e 47/75. Contributi in conto capitale ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2006 – Determinazione dei criteri ed obiettivi per la concessione dei contributi. Rettifica deliberazione di Giunta regionale n. 1625 del 30/10/06.

L'Assessore all'Urbanistica ed ERP. Prof.ssa Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1625 del 30.10.06, sono stati approvati i contenuti e gli obiettivi per la concessione dei contributi attinenti la redazione di strumenti urbanistici ai sensi delle LL.RR. 31/74 e

47/75, attribuendo ai Comuni individuati, l'importo di euro 19.000,00 per la redazione di strumenti esecutivi ed euro 12.000,00 per la redazione di strumenti attuativi.

Da una verifica degli atti in possesso, si è riscontrato che per mero errore non è stata inserita la richiesta avanzata dal Comune di Otranto attinente la redazione del PUG che prevede una spesa di euro 120.000,00.

In virtù di ciò, si rende necessario rettificare la deliberazione di G.R. n. 1625 del 30.10.06 inserendo tra i Comuni beneficiari del contributo ex L.R. 31/74 e L.R. 47/75 anche il Comune di Otranto ritenendo di riconfermare l'importo di euro 19.000,00 assegnato per la redazione di strumenti esecutivi e rideterminando l'importo di euro 12.000,00 attribuito per la redazione degli strumenti attuativi in euro 9.777,77.

Per quanto sopra detto, si rettifica che: le domande pervenute nel corrente anno, entro i termini presentano una richiesta finanziaria ammon-tante complessivamente ad euro 7.454.592,70, che i Comuni richiedenti della Provincia di Lecce sono 29 per un totale di euro 2.140.389,30.

Nello specifico:

PROV. DI LECCE		
ACQUARICA DEL CAPO	Redazione P.I.P.	30.000,00
ALESSANO	Redazione PUG	135.280,90
ALEZIO	Redazione PUG, redazione adeguam. PRGC al PUTT/P, redazione Piano del Colore del centro storico ed urbano	Non quantificato
ANDRANO	Adeguam. PRGC al PUTT	40.000,00
	Redaz. P.P. zone resid. B4,B4-1, C1, C2	50.000,00
	Redaz. P.I.P. zone produttive D2 e miste C3	40.000,00
	Redaz. P.P. zone turistico residenziali B11, C11, turistico alberghiere C12 e turistico ricreative e ricettive all'aperto F2-4	50.000,00
CASARANO	Adeguam. Strumenti urbanistici vigenti al PUTT/P	non quantificato
CURSI	Redazione PUG	100.000,00
GAGLIANO DEL CAPO	Redazione PUG	non quantificato
GIUGGIANELLO	Redaz. P.U.G.	35.000,00
GIURDIGNANO	Redaz. P.P. zona P.I.P.	12.000,00

LECCE	Redaz. P.U.G.	Non quantificato
LEQUILE	Redazione PUG	Non quantificato
MELISSANO	Redazione PUG	Non quantificato
MELPIGNANO	Redazione PUG	70.000,00
MIGGIANO	Redaz. P.U.G.	50.000,00
“ “	P.P. Zona E/4	40.000,00
MONTERONI DI LECCE	Redazione PUG	108.324,00
	Redaz. P.P. zona “Arno 1”	34.700,40
MURO LECCESE	Adeg. strum. urb. vigente al PUTT	20.000,00
NARDO’	Redazione PIRT	85.000,00
NEVIANO	Redazione PUG	Non quantificato
NOVOLI	Redaz. P.U.G.	150.000,00
OTRANTO	Redazione P.U.G.	120.000,00
PORTO CESAREO	Redaz. P.U.G.	non quantificato
	Adeguam. P.R.G. al PUTT/P	20.000,00
PRESICCE	Redazione P.Z. “167”	70.000,00
	Variante al P.R.G.	100.000,00
	Redaz. P.J.P. in variante al PRG	50.000,00
	Adeguam. strumento vigente al PUTT	20.000,00
	Redaz. Progetto modifiche alla viabilità urbana	8.500,00
RUFFANO	Redaz. P.U.G.	60.000,00
“ “	Redaz. opere di urbanizzazione in zona P.E.E.P	60.000,00
SECLI’	Redazione PUG	Non quantificato
	Redazione PIP	non quantificato
SQUINZANO	Redazione PUG	300.000,00
SURANO	Redaz. P.I.P.	42.840,00
	Variante al P.E.E.P.	3.744,00
TAURISANO	Redazione adeguam. PRG al PUTT/P	80.000,00
	Redazione ampliam. PIP	15.000,00
UGGIANO LA CHIESA	Redazione PUG	Non quantificato
VEGLIE	Redazione PUG	100.000,00
	Redazione PIP in variante al PRG	40.000,00

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - punto f della l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale."

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal dirigente di settore che ne attestano la conformità alle norme vigenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI APPROVARE, i contenuti delle premesse;
- DI RETTIFICARE la deliberazione di G.R. n. 1625 del 30.10.06;
- DI INSERIRE tra i Comuni beneficiari di contributo anche il Comune di Otranto;
- DI RICONFERMARE, l'importo di euro 19.000,00 assegnato per la redazione di strumenti esecutivi;
- DI RIDETERMINARE l'importo di euro 12.000,00 assegnato per la redazione di strumenti attuativi in euro 9.777,77:

PROV. DI FOGGIA		
ALBERONA	Redazione PUG	19.000,00
CANDELA	Redazione PUG	19.000,00
CARLANTINO	Redazione PUG	19.000,00
CERIGNOLA	Redazione PUE zone C1	9.777,77
CHIEUTI	Redazione PUG	19.000,00
MATTINATA	Redaz. PUG e relativo R.E. e N.T.A	19.000,00
MOTTA MONTECORVINO	Redaz. P.U.G.	19.000,00
ORDONA	Redazione PUG	19.000,00
PIETRAMONTECORVINO	Redazione P.R.G.	19.000,00
POGGIO IMPERIALE	Redazione PUG	19.000,00
RIGNANO GARGANICO	Redazione PUG	19.000,00
SAN FERINANDO DI PUGLIA	Redazione PUG	19.000,00
SAN GIOVANNI ROTONDO	Redazione PUG	19.000,00
SAN MARCO LA CATOLA	Redaz. P.U.G.	19.000,00
SAN PAOLO CIVITATE	Adeguam. P.R.G. al PUTT e relativa variante	19.000,00
PROV. DI LECCE		
ACQUARICA DEL CAPO	Redazione P.I.P.	9.777,77
ALESSANO	Redazione PUG	19.000,00
ALEZIO	Redazione PUG	19.000,00

ANDRANO	Redaz. P.P. zone turistico residenziali B11, C11, turistico alberghiere C12 e turistico ricreative e ricettive all'aperto F2-4	9.777,77
CASARANO	Adeguam. Strumenti urbanistici vigenti al PUTT/P	19.000,00
CURSI	Redazione PUG	19.000,00
GAGLIANO DEL CAPO	Redazione PUG	19.000,00
GIUGGIANELLO	Redaz. P.U.G.	19.000,00
GIURDIGNANO	Redaz. P.P. zona P.I.P.	9.777,77
LECCE	Redaz. P.U.G.	19.000,00
LEQUILE	Redazione PUG	19.000,00
MELISSANO	Redazione PUG	19.000,00
MELPIGNANO	Redazione PUG	19.000,00
MIGGIANO	Redaz. P.U.G.	19.000,00
MONTERONI DI LECCE	Redazione PUG	19.000,00
MURO LECCESE	Adeg. strum. urb. vigente al PUTT	19.000,00
NARDO'	Redazione PIRT	9.777,77
NEVIANO	Redazione PUG	19.000,00
NOVOLI	Redaz. P.U.G.	19.000,00
OTRANTO	Redazione P.U.G.	19.000,00
PORTO CESAREO	Redaz. P.U.G.	19.000,00
PRESICCE	Adeguam. strumento vigente al PUTT	19.000,00
RUFFANO	Redaz. P.U.G.	19.000,00
SECLP	Redazione PUG	19.000,00
SQUINZANO	Redazione PUG	19.000,00
SURANO	Redaz. P.I.P.	9.777,77
TAURISANO	Redazione adeguam. PRG al PUTT/P	19.000,00
UGGIANO LA CHIESA	Redazione PUG	19.000,00
VEGLIE	Redazione PUG	19.000,00
PROVINCIA DI TARANTO		
FRAGAGNANO	Redazione PUG	19.000,00
GROTTAGLIE	Redazione PIP da localizzare in continuità con le zone industriali esistenti	9.777,77
MANDURIA	Redazione PUG	19.000,00
MONTEPARANO	Redazione PIP	9.777,77
PALAGIANELLO	Redazione. P.U.G.	19.000,00
TARANTO	Redazione P.U.G.	19.000,00
PROVINCIA DI BARI		
ALBEROBELLO	Redazione PUG	19.000,00
MOLA DI BARI	Redazione P.U.G.	19.000,00
MONOPOLI	Redazione P.U.G.	19.000,00
PROVINCIA DI BRINDISI		
CAROVIGNO	Redazione P.U.G.	19.000,00
CISTERNINO	Redazione PRCS	9.777,77
SAN MICHELE SALENTINO	Redazione P.R.G.	19.000,00
VILLA CASTELLI	Redazione variante e adeg. al PRG	19.000,00

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
ON. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1757

Martina Franca (Ta) – Legge regionale n. 20/98. Turismo rurale. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della masseria Votano. Ditta Isabella Fumarola. Delibera di C.C. n. 42 del 20/04/2006.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Martina Franca, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 5” della citata L.R. 20/98 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20.04.06, su richiesta della ditta Isabella Fumarola, il progetto di recupero del complesso edilizio rurale masseria Votano, individuato lungo la strada per Villa Castelli al Km 3,8 e composto da un corpo edilizio principale e da n.3 corpi di fabbrica. Il tutto insistente su area in catasto al fg. n. 174 p.lle nn. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 136, 166,167 da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 1 co. 3 del DPCM del 13.9.2002 e dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 11/99.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi indi-

viduati, è suscettibile di essere assoggettato al regime giuridico della L. n. 1089 dell'1.06.39 per essere stato realizzato da oltre cinquanta anni (art. 1, 2° co. L.r. n. 20/98).

Sotto il profilo urbanistico il complesso edilizio rurale e le aree di pertinenza in questione ricadono in zona Agricola F2/2 del PRG vigente.

L'intervento di recupero funzionale del complesso rurale come innanzi identificato prevede interventi volti alla valorizzazione e recupero, con trasformazione in albergo con 13 unità abitative per una offerta ricettiva complessiva di 36 posti letto.

Le aree esterne saranno sistemate a percorsi pedonali, parcheggi, con previsione di una piscina di modesta entità (mt. 13x5).

Gli atti della variante di destinazione d'uso del fabbricato edilizio rurale in struttura ricettiva alberghiera sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni, né opposizioni, giusta attestazione del Vice Segretario Generale in data 6.9.2006

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni A.A. e S. con nota n. 9475 del 25.10.2005;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 11650 del 19/09/2006: parere favorevole con prescrizioni a destinazione ricettiva Albergo;
- Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 NTA PUTT/Paesaggio;
- Assessorato Regionale all'Ecologia-Settore Ecologia con nota n. 13263 del 10.11.2006 parere favorevole con prescrizioni.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso edilizio rurale come innanzi individuato e le relative aree di pertinenza (terreni) ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Rilevante B, laddove sussistano condizioni di presenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti, art.2, punto 1.2 Titolo 2° N.T.A.

L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale considerata la specificità dell'intervento proposto (cambio di destinazione d'uso e recupero di edilizia rurale).

Per quanto riguarda gli Ambiti Territoriali Distinti, la piscina e la zona a parcheggio a servizio della struttura alberghiera ricadono in area annessa al bene "distinto" bosco, come da documentazione in atti, disciplinata dal punto 4.2-Prescrizioni di base-NTA/PUTT/P; in proposito si prescrive al fine del rispetto della citata normativa di riferimento, che la piscina sia distanziata opportunamente di mt. 100 dal perimetro del bosco costituente l'area annessa.

Inoltre risultando l'area interessata dall'intervento in area S.I.C., in merito risulta acquisito parere favorevole come innanzi riportato.

Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali, come innanzi individuati e con le prescrizioni ad essi riferite, a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 1 DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4 e art. 7; ciò sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale, masseria Votano, come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva alberghiera di cui alla delibera di C.C. n. 42 del 20/04/2006.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4 - LETT. d) DELLA L.R. 7/97

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dai Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale masseria Votano, da destinare a struttura ricettiva Albergo nei termini dell'art. 1 del DPCM del 13.9.2002 e della L.R. n. 11/99 artt 4 e art. 7 adottato dal Comune di MARTINA FRANCA con delibera di C.C. n. 42 del 20/04/2006, in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale interessato;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di MARTINA FRANCA del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1758

Andria (Ba) – Piano di lottizzazione maglia D3/8 di Piano Regolatore Generale – Delibera di C.C. n. 48 del 20/09/05 e n. 13 del 12/07/06. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ANDRIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica

della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/I'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettualis.

**INTERVENTO: Comune di ANDRIA (BA)
Piano di Lottizzazione della Maglia D3/8 di P.R.G.**

Soggetto Proponente: EURO-COSTRUZIONI di Ieva Francesco e Regia Antonio

Con nota prot. n° 47857 del 7/8/2006, acquisita al protocollo del Settore Urbanistico Regionale al no 7431 del 5/9/2006, il comune di Andria (BA) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al P.d.L. in oggetto, unitamente alla Delibera di C.C. di adozione del P.d.L. stesso n° 48 del 12/7/2006.

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica mediante un piano di lottizzazione della maglia D3/8 del vigente P.R.G. del Comune di ANDRIA destinato ad attività produttive.

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di ANDRIA per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Descrizione: stralcio P.R.G., stralcio catastale e piano quotato dell'area
- TAV 2 Indicazione delle piantumazioni esistenti
- TAV 3 Planimetrie delle preesistenze: fabbricati, attrezzature, urbanizzazioni

- TAV 4 Planimetria di progetto con destinazione d'uso: urbanizzazione primaria, urbanizzazione secondaria, superfici fondiarie, sagoma di massimo ingombro
- TAV 5 Planimetria di progetto con destinazione d'uso: urbanizzazione primaria, urbanizzazione secondaria, superfici fondiarie, sagoma di massimo ingombro, indicazione delle distanze, piano quotato
- TAV 6 Plano-volumetrico
- TAV 7 Profili longitudinali e sezioni con gli edifici in scala
- TAV 8 Planimetrie di progetto con la indicazione schematica delle urbanizzazioni
- TAV 9 Planimetria dello strumento esecutivo ridotta alla scala delle Tavole di Piano Regolatore
- TAV 10 Sezione stradale e arredo urbano
- TAV 11 Foglio di calcolo ripartizione oneri/utili
- TAV 12 Tipologie edilizie
- ALL. 1 Relazione illustrativa
- ALL. 2 Norme urbanistico-edilizie
- ALL. 3 Relazione finanziaria
- ALL. 4 Schema di convenzione
- ALL. 5 Titoli di proprietà
- ALL. 6 Estratti di mappa - certificati catastali e fascicolo comunicazioni alle ditte proprietarie
- Relazione geologica
- T.2 Elenco elaborati e Tavole P.U.T.T./P.
- Copia Delibera C.C. n° 48 del 12/07/2005 di adozione del Piano in oggetto

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti produttivi nella maglia D3/8 del P.R.G. del Comune di Andria, ricade su aree dall'estensione complessiva di mq 8.267,44.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale della maglia mq. 8.267,44
- Superficie strade P.R.G. da cedere mq 3.700,27
- Superficie complessiva aree interessate dai piano mq 11.967,71
- Superficie fondiaria mq. 7.440,70
- Superficie standards art. 5 D.M. 1444168 mq. 826,74
- Volume di progetto mc 26.042,44
- I.f.f. mc/mq. 3,5

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di ANDRIA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasfor-

mazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono" si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contra, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:**

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scienti-

fico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame.

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:**

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa**

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato in prossimità della S.S. n° 98, in prossimità di altri manufatti destinati ad attività produttive, alcuni dei quali ricadenti in parte all'interno della maglia.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza della strada statale, dei predetti insediamenti produttivi e di ampie superfici coltivate.

Con riferimento, in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata diretta-

mente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.TT risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto la prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da

reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio della flora locale (alberature di ulivo), siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condi-

zioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza al tracciato viario esistente (S.S. no 98) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi dal predetto tracciato viario ad alta fruizione visiva.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc ...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERMRA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta “Euro-costruzioni” di leva Francesco e Rella Antonio, relativamente al Piano di Lottizzazione della maglia D3/8 del P.R.G. del Comune di ANDRIA (BA), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1759

Canosa di Puglia (Ba) – Realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi. Adozione Piano Insediamenti di lottizzazione maglia D3/8 di Piano Regolatore Generale – Delibera di C.C. n. 48 del 20/09/05 e n. 13 del 12/07/06. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di CANOSA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che

viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dai P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi in un'area di proprietà comunale in C.da Colavecchia. Delibera di C.C. n° 29 del 20.6.2003

Soggetto Proponente: Comune di Canosa

Con nota n° 91/06 del 02/01/2006, acquisita al prot. no 717 del 23/01/2006 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di Canosa ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa alla realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi in un'area di proprietà comunale in C.da Colavecchia, adottato con Delibera Consiliare n° 29 del 20.6.2003.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Territorio comunale - Stralcio catastale - Stralcio P.R.G.;
- TAV 2 Corografia;
- TAV 3 Collegamenti stradali esistenti nei pressi dell'area P.I.P.;
- TAV 4 Individuazione del lotto d'intervento;
- TAV 5 Viabilità di piano estesa alla zona D5 immediatamente attigua;
- TAV 6 Zonizzazione;
- TAV 7 Schema delle urbanizzazioni;
- TAV 8 Disposizione planivolumetrica dei lotti;
- Relazione descrittiva;

- Indagini geofisiche mediante sismica a rifrazione
- Documentazione fotografica;
- Relazione geologica ed idrogeologica;
- Relazione per procedura di assoggettamento a V.I.A.
- Stralcio tavole del P.U.T.T./P.

Tale adozione del P.I.P. risulta effettuata contestualmente all'adozione di una Variante al P. di F all'epoca vigente ed in conformità al P.R.G. in corso di approvazione definitiva.

Allo stato, essendo intervenuta l'approvazione definitiva del P.R.G. (Delibera di G.R. n° 118 del 15.2.2005) per il P.I.P. in questione non ricorrono più gli aspetti di Variante al P. di F., risultando la stessa variante superata dall'intervenuta approvazione del P.R.G., sicché può procedersi alla definizione dell'istruttoria tecnica in esito al parere paesaggistico richiesto dal Comune con nota n° 91/06 del 02/01/2006.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) ricade su aree individuate in catasto al Fg. N° 34 ptc. N° 166-172.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

• Superficie territoriale	mq. 412.938
• Superficie fondiaria	mq. 255.284
• Superficie coperta	mq. 79.500
• Ift	mc/mq 1,347
• Volumetria di progetto	mc 556.500
• Volume servizi	mc 15.000
• Rc	50%
• Aree a standards	mq 58.283
• Superficie fondiaria	mq. 71.451
• Altezza massima	ml 7,00
• Aree a parcheggio	mq. 12.289
• Uffici pubblici e servizi	mq. 13.209
• Verde pubblico	mq. 32.785

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale

Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P), in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "C" e "D", parte delle aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Canosa con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1. 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive (di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono” si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo”.
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

La classificazione “D” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche” (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. (di tipo “D”, quale quello in specie, e con riferimento ai

tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree...”.
- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:***

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale. Si rappresenta che l'area oggetto di intervento risulta ricadere in un'area individuata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P. relative ai vincoli faunistici come "Zona a gestione sociale".

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:***

L'area di intervento risulta marginalmente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico di riferimento: in particolare, parte dell'area di intervento di che trattasi ricade nell'area annessa al "Tratturello Via Traiana", che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì

che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza del "Tratturello Via Traiana" situato comunque all'esterno dell'area oggetto di sistemazione urbanistica.

Per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attiguo Tratturello Via Traiana.

Con riferimento invece all'area annessa al predetto tratturo (fascia di 100 m. dallo stesso), si rileva - anche con riferimento alla cartografia relativa ai "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P." trasmessi dal Comune di Canosa con nota n° 9967 del 29/12/2005 - che la soluzione progettuale presentata prevede in detta area il posizionamento di un corpo di fabbrica con il relativo lotto di pertinenza sistemato a verde e parcheggi.

Alla luce di quanto in precedenza riportato e con esclusivo riferimento al solo corpo di fabbrica ricadente nell'area annessa al "Tratturello Via Traiana" si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 punti 3.15.3 e 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD.

secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.I.P. proposto, al fine di non realizzare impatti visivi significativi sul contesto paesistico di riferimento ed al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa al Tratturo dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto oltre la fascia di mt. 100 dal predetto "Tratturello Via Traiana" a modifica della soluzione progettuale originaria.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate che attengono al necessario posizionamento delle volumetrie previste in progetto all'esterno dell'area annessa al tratturo, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa,

per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto come riconfigurato, per le sue caratteristiche tipologiche, andrà ad operare una trasformazione dell'assetto attuale ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di consentire comunque un migliore inserimento dell'intervento in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali:

- L'impianto di depurazione e tutte le volumetrie di progetto siano posizionati oltre la fascia di mt. 100 dal "Tratturello Via Traiana" ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- In sede di esecuzione delle opere, siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (scavi, sbancamenti, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geo-morfologico d'insieme e conservare al tempo stesso l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste dovranno essere opportunamente tutelate, soprat-

tutto nella sistemazione delle aree a verde, i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra ; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc.) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti.
- Le alberature di ulivo siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche ai fine di consentire, attraverso lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbani-

stico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE al Comune di Canosa, relativamente al Piano per Insediamenti Produttivi adottato con Deliberazione Consiliare n° 29 del 20.6.2006, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1760

Canosa di Puglia (Ba) – Piano di insediamenti produttivi attività artigianali – zona D6/B - Madonna di Costantinopoli. Delibera di C.C. n. 60 del 19/12/2005. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 13 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati j piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di CANOSA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di insediamenti produttivi - Attività artigianali in zona D6/B - Madonna di Costantinopoli.

Soggetto Proponente: Comune di Canosa

Con nota n° 4932 del 14/02/2006, acquisita al prot. n° 2552 del 22/03/2006 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di Canosa ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano per Insediamenti Produttivi in Zona D6/B del P.R.G. - “Madonna di Costantinopoli”.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- TAV R1 Zonizzazione P.R.G. - Aree D6 individuate dal Piano;
- TAV R5 Area D6 di primo intervento: Rilievo dello stato di fatto - Vincoli progettuali;
- TAV P2 Progetto area per insediamenti produttivi;
- Relazione geologica;

- TAV - Area D6 di primo intervento e individuazione della zona di possibile ampliamento - CARTA DELLE CAVITA';
- TAV - Area D6 di primo intervento e individuazione della zona di possibile ampliamento - CARTA GEOLITOLOGICA;
- Stralcio A.T.E. e A.T.D. e N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di una zona per insediamenti produttivi (P.I.P.), ricade su aree della superficie complessiva di mq. 45.118, individuate al catasto al Fg. 41.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

• Superficie territoriale	mq. 45.118
• Verde e parcheggi	mq. 9.589
• Superficie fondiaria	mq. 16.250
• Strade pubbliche	mq. 7.700
• Residenze e attività esistenti	mq. 11.309
• Volumi realizzabili	mc. 19.824
• Superficie coperta	mq. 3.604

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "E", le aree interessate dall'intervento non risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

L'area oggetto di sistemazione urbanistica risulta comunque direttamente interessata dalla presenza dell'area annessa al Tratturo Regio "Canosa-Montecarafa". Pertanto la richiesta (di parere paesaggistico formulata dall'Amm.ne Comunale di Canosa risulta comunque giustificata e coerente con le finalità di tutela paesaggistica perseguita dal P.U.T.T./P.

La classificazione "E" individua secondo il P.U.T.T./P un "valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore normale "E" prevedono la "valorizzazione delle peculiarità del sito" (art. 2.02 punto 1. 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né (di interesse botanico-vegetazionale).

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area di intervento risulta marginalmente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico di riferimento: in particolare, parte dell'area di intervento di che trattasi ricade nell'area annessa al Tratturo Regio "Canosa-Montecarafa", sottoposto a vincolo ministeriale ex L. 1089/39, individuato al n° 20 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa a "Vincoli e Segnalazioni architettonici - archeologici" e che costituisce una Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e

le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza del Tratturo regio "Canosa-Montecarafa" situato comunque all'esterno dell'area oggetto di sistemazione urbanistica.

Per quanto attiene al posizionamento delle nuove volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attiguo Tratturo regio "Canosa-Montecarafa", e risultano esterne all'area annessa al predetto tratturo come peraltro si evince anche dalla cartografia relativa ai "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P." trasmessi dal Comune di Canosa con nota n° 9967 del 29/12/2005.

Con riferimento invece all'area annessa al predetto Tratturo regio "Canosa-Montecarafa", ovvero alla fascia di 100 mt. dallo stesso, si rileva che la soluzione progettuale presentata prevede in detta area una sistemazione a verde pubblico senza alcuna previsione volumetrica.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto che la soluzione progettuale non interferisce, ovvero è conforme ai regimi di tutela e alle prescrizioni di base di cui ai punti 3.15.3 e 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le pre-

scrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'intervento in parola, configurato secondo le previsioni progettuali in precedenza riportate comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Tutte le volumetrie di progetto (nuova edificazione) siano posizionate oltre la fascia di mt. 100 dal Tratturo Regio "Canosa - Montecarafa" ovvero al di fuori dell'area annessa della predetta emergenza paesaggistica. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti.
- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto geo-morfologico.
- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione

visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE al Comune di Canosa, relativamente al Piano di Insediamenti Produttivi e attività artigianali in Zona D6/B del vigente P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di CANOSA,

Il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1761

Torricella (Ta) – Piano di lottizzazione delle aree inserite nella zona omogenea C2/d del Piano Regolatore Generale – Delibera di C.C. n. 16 del 24/03/06. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani

regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Torricella (TA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o esteso/i interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Comune di Torricella (TA)
Piano di Lottizzazione delle aree inserite nella zona omogenea C2/D in attuazione al P.R.G.
Soggetto proponente: Sigg. De Sarlo Mario e Franzoso Pietro**

Con nota prot. n° 4779 del 22/06/2006, acquisita al prot. N° 6787 del 01/08/2006 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di TORRICELLA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa ai Piano di Lottizzazione delle aree inserite nella zona omogenea C2/D in attuazione al P.R.G. del Comune di Torricella, per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. R.P. Relazione paesaggistica;
- TAV. 01 Relazione tecnica e finanziaria - Norme tecniche di attuazione;
- TAV. 02 Schema di convenzione;
- TAV. 03 Planimetrie;
- TAV. 04 Stralcio catastale;
- TAV. 05 Rappresentazione piano di lottizzazione su mappe catastali;
- TAV. 06 Rappresentazione aree libere su mappe catastali;
- TAV. 07 Definizione d'uso aree di piano;
- TAV. 08 Planovolumetria;
- TAV. 09 Planimetria quotata;
- TAV. 10 Planimetria con numerazione lotti e tabella;
- TAV. 11 Urbanizzazioni primarie: viabilità;
- TAV. 12 Tipologie edilizie;
- TAV. 13 Profili architettonici - Sezioni stradali;
- TAV. 14 Urbanizzazioni primarie: pubblica illuminazione;
- TAV. 15 Urbanizzazioni primarie: rete idrica;
- TAV. 16 Urbanizzazioni primarie: fogna nera.
- Copia Delibera C.C. n° 16 del 24/03/2006 di adozione del Piano in oggetto

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di interventi di edilizia residenziale privata nella zona C2/D del P.R.G. del Comune di Torricella, approvato con delibera C.C. n° 96 del 15.12.2004, ricade su aree dall'estensione complessiva di mq 24.142,00.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale mq. 24.142,00
- Superficie fondiaria mq 16.212,39

• Parcheggio	mq 970,00
• Viabilità	mq. 4.202,66
• Verde Pubblico	mq. 2.756,95
• I.f.t.	mc/mq 0,53
• I.f.f.	mc/mq 0,8
• Volume edificabile	mc 12.969,91
• N° abitanti	130
• Sup. per standards	mq 3.726,95
• Superficie coperta	mq 3.242,48
• Lotto minimo	mq 750,00
• Altezza massima	ml 7,00

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di TORRICELLA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre

sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “Le previsioni insediative ed i progetti delle opere (di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree....”.
- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e culturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ja protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico - ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:***

L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.

- ***Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:***

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l’ambito esteso di riferimento in cui l’intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento, in particolare all’area oggetto

d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa dal punto di vista localizzativo (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico - ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano del tutto privi di un rilevante grado di naturalità e/o di emergenze paesaggistiche degne di specifica tutela.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche e per le misure di mitigazione adottate, opera una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale compatibile con la conservazione dei valori paesaggistici del sito ovvero opera una trasformazione non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione ai pareri paesaggistici previsti dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nei merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità del-

l'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Dovranno essere messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie previste in progetto, nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità). Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie

sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile f.f. dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta G.F. S.r.l. e al sig. De Sarlo Mario, relativamente al Piano di Lottizzazione delle aree inserite nella zona omogenea C21D in attuazione al P.R.G., il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire, stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/Paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sui B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1762

Altamura (Ba) – Centro polifunzionale di servizi bancari in contrada Montedoro; rilascio autorizzazione paesaggistica in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico

Territoriale Tematico/Paesaggio art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Ditta: Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. a r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Ufficio Paesaggio, e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che, fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex titolo II del D.lvo n° 490/99 oggi D.Lgv n° 42/2004 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica è pervenuta, da parte della Banca Popolare di Puglia e Basilicata la sotto elencata domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Comune di Altamura “Realizzazione di un centro polifunzionale di servizi bancari in C. da Montedoro” Ditta: Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. a r.l.

Le opere in progetto, che ricadono nel territorio comunale di Altamura, prevedono la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi bancari in variante allo strumento urbanistico generale vigente Per quanto attiene alla definizione della variante urbanistica, che l'intervento di cui all'oggetto comporta, si evidenzia che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. a r.l. in data 26/2/2004 (prot. n. 9323 P.S. 535/2004) ha presentato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000, presso lo S.U.A.P. Terminale del Comune di Altamura (sportello unico per le attività produttive affidato a Murgia Sviluppo S.p.A.) una formata istanza per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto da ubicare in Altamura in C.da Montedoro su aree tipizzate “agricole” dallo strumento urbanistico generale vigente e ricadenti al F.M. 152 P.lle 61, 373, 430 (ex 370).

A seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 447/89, mediante l'indizione di apposite Conferenze di Servizi (ex art. 14 e seguenti della L. 7/8/1990 n. 241 e succ. modif. ed integrazioni) è stato Masciato, con verbale conclusivo della C. di S. del 1/2/2005, parere favorevole in merito al progetto in parola a condizione che ‘la

proposta di variante avrà piena efficacia solo successivamente alla trasmissione del parere positivo dell'Ufficio Urbanistico Regionale"; quanto sopra in considerazione del fatto che l'intervento in progetto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico (Ambito Territoriale Esteso classificato di tipo "C" dal P.U.T.T./P.) ed interferisce, in particolare, con un'area individuata come d'interesse archeologico ("Montedoro - villa rustica romana") dal vigente P.U.T.T./P.

Come si evince dalla documentazione in atti, nella citata C. di S. dell'1/2/2005, risultavano già acquisiti in merito al progetto di che trattasi i seguenti pareri:

- AUSL Ba/3 rilasciato il 20/08/2004 e confermato in data 25/11/2004,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia rilasciato il 10/06/2004,
- Comando P.le V.V.F. di Bari rilasciato il 04/10/2004 e confermato il 24/11/2004,
- Regione Puglia (area SIC/ZPS) Assessorato all'Ambiente Settore Ecologia rilasciato il 27/10/2004

Nello specifico, per quanto attiene alla problematica relativa alla zona d'interesse archeologico (così come individuata dal P.U.T.T./P. ed oggetto di specifico provvedimento di vincolo di cui al D.M. 25/11/1991 intervenuto successivamente alla stessa redazione del P.U.T.T./P.), la competente Soprintendenza Archeologica ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di intervento con proprie note n. 11001 del 10/06/2004 (All. "D" alla Cd.S. del 01/02/2005) e n. 514 del 13/01/2005 (All. A della Cd. S. del 01/02/2005).

In particolare nella nota n. 11001 del 10/06/2004 la competente Soprintendenza "rilascia l'autorizzazione alla costruzione del Centro Polifunzionale di Servizi bancari, in quanto posto in zona senza resti archeologici, in posizione notevolmente sottoposta all'acropoli della collina e non interferente con la vista della stessa"

Con la nota n. 514 del 13/01/2005 la stessa Soprintendenza, chiarisce che "l'unica particella interessata da resti archeologici, rinvenuti a seguito di scavi e di raccolte di superficie, e la n. 375 del F.M. 152 del Comune di Altamura".

Successivamente la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, alla luce del parere espresso dalla competente Soprintendenza che evidenziava l'assenza di resti archeologici sulle particelle direttamente interessate dall'intervento in progetto, al fine di concludere il procedimento già avviato, trasmetteva, con nota del 8/2/2006, al Comune di Altamura ed alla Regione Puglia (di cui al prot. n° 1962 del 3/3/2006) istanza per l'attivazione delle procedure di deroga cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Unitamente alla predetta istanza veniva trasmessa anche una relazione tecnica esplicativa dove viene evidenziato, per l'intervento di che trattasi, il ricorrere dei presupposti normativi per l'applicazione della procedura di deroga al P.U.T.T./P. atteso che l'intervento in progetto comunque rientra nell'area annessa dell'emergenza archeologica, come individuata dalle carte tematiche del P.U.T.T./P. (area d'interesse archeologico Montedoro - villa rustica romana), ovvero parzialmente nell'area archeologica individuata con Decreto D.M. 25/11/1991 intervenuto successivamente alla stessa redazione del P.U.T.T./P.

Successivamente, con nota comunale n° 47485 del 28/9/2006, veniva trasmessa da parte dell'Amministrazione comunale di Altamura, formale istanza di deroga al P.U.T.T./P. unitamente alla deliberazione di C.C. n° 39 del 26/7/2006

L'Amministrazione del Comune di Altamura, a seguito dell'istanza prodotta dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con la citata deliberazione di C.C. n° 39 del 26/7/2006:

- ha acclarato l'interesse pubblico dell'opera;
- ha condiviso i presupposti e le conclusioni avanzate nella relazione tecnica presentata dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata;
- ha dato mandato al Sindaco di ulteriormente approfondire i termini e le condizioni di un'intesa tra Comune e l'istituto bancario al fine di soddisfare a pieno gli interessi della popolazione altamurana anche attraverso interventi finalizzati alla realizzazione di "un grande parco di proprietà pubblica nella zona interessata dal progetto che consenta la valorizzazione e fruizione dell'adiacente, sito archeologico";

- ha riconosciuto relativamente all'intervento proposto, la compatibilità con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali;
- l'interesse pubblico e socio-economico per la popolazione residente;
- l'insussistenza di alternative localizzative per l'intervento, di fatto non riproducibile in altri luoghi.

Nello specifico dalla relazione tecnica esplicativa presentata dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, condivisa dall'U.T.C. nonché dallo stesso Consiglio Comunale, si evince testualmente quanto segue:

- le opere previste nella proposta, possono ritenersi compatibili con le finalità di tutela e tendono alla valorizzazione dei luoghi in quanto le aree a parcheggio e le aree verdi di contorno all'intervento possono consentire una migliore fruibilità dell'area archeologica contermina;
- L'importanza strategica e socio-economica che la proposta riveste in quanto volano di sviluppo per l'intera economia locale può garantire un miglioramento dei livelli occupazionali,
- L'unica localizzazione dell'intervento, non riproducibile in altri luoghi, e quella individuata nell'area proposta;
- dall'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza posti a base della scelta localizzativa emerge che la posizione lungo l'asse della S.S. 96 verso Gravina, è priva di alternative adeguate in quanto con tale allocazione si ottiene una forte dotazione infrastrutturale di base per la presenza del:
 - Polo Sanitario della Murgia,
 - Linea AQP idropotabile,
 - Linee di energia elettrica di grande potenza,
 - Linea di trasmissione dati a larga banda,
 - Possibilità di trasporto intermodale per la ipotizzata fermata FAL,
 - Vicinanza delle due zone PIP di Altamura e Gravina,
 - Vicinanza dello svincolo della S.S. 96 Bari Potenza via per Gravina

- lungo tale direttrice si concentra il maggior carico dei trasporti e si ritrovano le dotazioni infrastrutturali di base che determinano le condizioni minime per un eventuale posizionamento di un distretto produttivo e di servizio con caratteristiche simili a quello proposto;
- l'area non risulta compresa, nè tanto meno contermina al perimetro del Parco dell'Alta Murgia, dall'analisi di confronto tra le varie alternative localizzative, si evince che alla presenza di notevoli stadi di sviluppo sull'asse Altamura-Gravina, si contrappone la Sola"; segnalazione dell'area archeologica "Montedoro" che nell'area utilizzata dalla Banca non fa emergere alcuna presenza di reperti;
- tale asse non è interessato da emergenze turistico-ambientali dello spessore pari a quello delle "Orme dei Dinosauri" o a quello "dell'Uomo Arcaico" presenti rispettivamente sulla Provinciale per Santeramo o sulla Statale per Bari;
- dalla valutazione tecnica dell'assetto tipologico dei corpi di fabbrica si rileva che l'assetto trasformativo ipotizzato si pone ad oltre 100 mt di distanza dal limite estremo dell'area ove è segnalata la presenza di tracce di reperti archeologici;
- l'infrastrutturazione della zona, in conseguenza alla realizzazione del Centro Polifunzionale proposto, diverrebbe positiva anche ai fini del miglioramento dello studio ed della valorizzazione turistica del sito Montedoro, in quanto sia la fermata FAL che l'area a parcheggio e di verde attrezzato immediatamente ad esso tangente, favorirebbe di fatto la fruizione del sito medesimo;
- Il territorio extra-urbano posto a destra della percorrenza da Altamura verso Gravina, ha delle limitazioni strutturali ritrovabili nella presenza delle Ferrovie Appulo-Lucane e Ferrovie dello Stato parallele e quasi tangenti alla Statale con unica formazione di area libera a forma di ellisse nella zona Montedoro in corrispondenza della ipotizzata fermata ferroviaria a servizio della zona ospedaliera (in questa area si è allocato il Centro polifunzionale);

- il territorio extra-urbano posto a sinistra della percorrenza da Altamura verso Gravina, ha delle limitazioni territoriali ritrovabili nella presenza delle Zone Militari della Caserma "Pinerolo" e del "campo profughi" della zona agricola connotata dalla presenza di attività produttive di allevamento e di aree con orografia alterante di "lame" e "murge" tipico dell'Habitat "Alta Murgia",

Da tutto quanto sopra esposto si desume che

- la scelta dell'area "Montedoro", per la realizzazione del Centro Polifunzionale di Servizi Bancari, si connota per la mancanza di alternative localizzative;
- le altre e diverse aree, se per un verso sono dotate di infrastrutturazione, (comunque di limitata qualità rispetto alla necessità del Centro Polifunzionale), per altro sono contermini a zone ad alta qualità ambientale (presenza delle testimonianze storiche-paleontologiche dell'Uomo Arcaico e della Cava dei Dinosauri) che limitano la possibilità trasformativa delle stesse,
- il Centro Polifunzionale, rappresenta per la stessa area archeologica, possibilità di valorizzazione e fruizione divenendo lo stesso Centro, terminal di individuazione dell'area archeologica; inoltre la dotazione degli standards ex D.M. 1444/68 diverrebbero punto di arrivo, di sosta e di osservazione a servizio del medesimo bene archeologico.

Tutto ciò premesso entrando nel merito della richiesta presentata si evidenzia quanto segue:

La documentazione trasmessa dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, di cui al prot. n° 11922 del 17/11/2004 e successivamente integrata con nota di cui al protocollo n° 1962 del 3/3/2006, risulta costituita complessivamente dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- Relazione generale;
- Relazione tecnica sul vincolo archeologico riportante i tematismi del P.U.T.T./P.;
- TAV. 01 - stralci aereofotogrammetrico ante e post operam, P.R.G. catastale, Vincolo archeologico;
- TAV. 02 - planimetria generale
- TAV. 03 - scheda urbanistica,

- TAV. 04 - pianta piano interrato
- TAV. 05 - pianta piano terra;
- TAV. 06 - pianta piano primo;
- TAV. 07 - pianta piano secondo
- TAV. 08 - pianta piano terzo;
- TAV. 09 - pianta piano copertura;
- TAV. 10 - prospetti;
- TAV. 11 - sezioni A-A,B-B,C.C.
- TAV. 12 - sezioni D-D,E-E,FF;
- TAV. 13 - Vani tecnici;
- Relazione tecnica
- Deliberazione di C.C. n° 39 del 26/7/2006.

- In merito al progetto in parola risultano altresì allegate copie dei verbali delle Conferenze di Servizi unitamente ai pareri favorevoli con prescrizioni, rilasciati dai vari Enti intervenuti in sede di C. di S.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Altamura con la richiesta inoltrata.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si pre-

scrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione."

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:*

L'area d'intervento, non risulta interessata, sia pur marginalmente, da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.

- *Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:*

L'area secondo la cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale. Si evidenzia comunque, che l'intervento in progetto ricade all'interno delle aree classificate p.S.I.C. (Siti di interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) individuate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE, nel D.M. 3/4/2000.

Al fine delle procedure di valutazione di incidenza ambientale, previste dalla L.R. n° 11/2001 e dall'art. 5 del D.P.R. n° 357/97 come modificato ed integrato dall'art.6 del D.P.R. n° 120/2003, l'intervento in parola ha già acquisito, con nota 26/10/2004 il parere favorevole, con prescrizioni, da parte del competente Assessorato regionale all'Ambiente-Settore Ecologia in merito alla valutazione d'incidenza ambientale che l'intervento in progetto comporta.

- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*

L'area, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., risulta indirettamente interessata dalla presenza di particolari beni storico-culturali di

riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico. In particolare come in precedenza già evidenziato, l'intervento in progetto ricade parzialmente all'interno dell'area annessa della segnalazione archeologica "Montedoro" individuata dalle carte tematiche del P.U.T.T./P. come bene culturale archeologico segnalato definito dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dove si applicano, con riferimento all'area annessa, gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02, le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.05 e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia secondo gli elaborati del P.U.T.T./P., che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

Usi civici, vincolo idrogeologico, vincolo ex L. 1497/39, vincolo faunistico.

Dagli elaborati grafici presentati si evince invece, che l'area d'intervento ricade in area sottoposta a vincolo archeologico intervenuto successivamente alla elaborazione del P.U.T.T./P., giusto D.M. 25/11/1991.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche) delle opere in progetto sia con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e le prescrizioni di base relative all'area annessa all'ambito territoriale distinto "segnalazione archeologica" (di cui all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e relativa cartografia tematica) che con le disposizioni del P.U.T.T./P. relative all'area di pertinenza dell'ambito territoriale distinto "zona archeologica" (stante l'intervento D.M. 25/11/1991).

L'intervento in progetto, così come configurato, costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli

ATD. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per le fattispecie previste dall'art. 5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per l'Ambito Territoriale Distinto sopra citato, l'intervento in progetto si colloca comunque in un ambito territoriale che risulta già parzialmente trasformato rispetto al suo assetto originario, in quanto caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ed infrastrutturazione (S.S. n° 96, Polo sanitario della Murgia, vicinanza delle due zone P.I.P., vicinanza svincolo S.S. n° 96 Bari Potenza via per Gravina)

Stante lo stato dei luoghi l'intervento in progetto comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che, non andrà pertanto a modificare, in maniera significativa, l'attuale contesto paesaggistico di riferimento che si presenta già alquanto antropizzato.

Quanto sopra riportato trova peraltro conferma dalla stessa classificazione degli A.T.E. operata dal P.U.T.T./P. nelle aree contermini a quella direttamente interessata dalle opere in progetto che risultano classificate dal P.U.T.T./P. quali A.T.E. di tipo "E di valore normale".

Si rende comunque necessario a prescindere dai valori paesaggistici complessivi che l'ambito territoriale esteso in cui l'intervento si colloca, tutelare il contesto di riferimento visuale delle peculiarità ancora presenti sia pure in maniera residuale, nell'ambito territoriale esteso di riferimento ed in particolare le aree attigue a quella che sarà direttamente interessata dalle opere in progetto dove, di fatto, risultano presenti come peraltro acclarato dalla stessa Soprintendenza, reperti archeologici oggetto di specifica tutela ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 22/1/2004 n° 42.

In particolare al fine di tutelare il rapporto paesistico-ambientale esistente tra l'area oggetto di rinvenimenti archeologici (collina dell'acropoli) ed il suo intorno diretto si rende necessario introdurre, nella soluzione progettuale proposta, alcune neces-

sarie prescrizioni finalizzate ad un migliore inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento atteso che le opere a farsi, a prescindere dalla specifica procedura di deroga al P.U.T.T./P. richiesta dalla ditta interessata, devono sempre e comunque risultare compatibili con la finalità primaria di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali dei luoghi.

In particolare, pur risultando il posizionamento dei corpi di fabbrica in progetto in un'area del tutto priva di reperti archeologici nonché sottoposta, dai punti di vista orografico, rispetto all'area di maggior pregio rappresentata dalla collina dell'acropoli, atteso l'eccessivo sviluppo in altezza dei fabbricati previsti in progetto (n° 4 piani fuori terra con un'altezza pari a mt. 17,50) nonché stante la relativa distanza intercorrente tra i fabbricati in progetto e l'area di pregio in parola, si rende comunque necessario procedere all'introduzione di specifiche prescrizioni finalizzate ad un ridimensionamento dell'altezza fuori terra dei corpi di fabbrica in progetto.

In particolare risulta necessario un ridimensionamento dell'altezza fuori terra dell'intervento in progetto al fine di non alterare, in maniera significativa, l'attuale fruizione visiva della collina dell'acropoli dalle vedute posizionate lungo l'attigua viabilità pubblica da dove si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento. L'eccessivo sviluppo in altezza dei fabbricati in progetto così come proposto, andrebbe a configurare un elemento di forte intrusione formale in quanto risulterebbe "dominante" e/o almeno equivalente, in termini di altezza, alla stessa conformazione della collina dell'acropoli alterando pertanto l'attuale rapporto visivo oltre che paesistico-ambientale attualmente esistente tra le presenze archeologiche (collina dell'acropoli) ed il loro intorno diretto che ancora si presenta, almeno sul versante ovest, del tutto privo di edificazione.

- Unitamente al ridimensionamento dell'altezza fuori terra delle opere in progetto si rende altresì necessario così come disposto dal punto 4.2 dell'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., individuare i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione dell'area archeologica ovvero della collina dell'acropoli anche mediante la realizzazione di un "parco archeologico" di

proprietà pubblica da realizzarsi nella zona attigua a quella direttamente interessata dalle opere in progetto al fine di consentire la stessa valorizzazione e fruizione del sito archeologico.

Quella sopra riportata rappresenta unitamente alla fruizione pubblica delle previste aree a parcheggio, una necessaria misura di compensazione degli impatti paesaggistici comunque rivenienti dalla realizzazione dell'intervento di che trattasi e che risulta peraltro condivisa dallo stesso Consiglio Comunale con la deliberazione in atti.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto così come acclarato dal Consiglio Comunale con Deliberazione di C.C. n° 39 del 26/7/2006:

- rientra nel novero delle opere d'interesse pubblico;
- è da considerarsi compatibile, opportunamente riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi;
- è da considerarsi di preminente interesse e necessità non solo per la popolazione residente ma anche, per un potenziato bacino di utenza territorialmente molto più ampio;
- non ha alcuna alternativa localizzativa in considerazione dell'importanza strategica della direttrice di sviluppo lungo la quale risulta posizionato del rilevante grado di infrastrutturazione già esistente, della minore sensibilità rispetto ad altri ambiti territoriali, del contesto paesaggistico-ambientale di riferimento.

Pertanto, alla luce di tutto quanto in precedenza evidenziato, per le opere di che trattasi opportunamente riconfigurate secondo le prescrizioni in precedenza riportate, ricorrono pienamente i presupposti giuridici di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per l'Ambito Territoriale Distinto in precedenza citato che risulterà interessato dalle opere del progetto di che trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'auto-

rizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato e con le prescrizioni in precedenza riportate si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo li del D.L.vo n° 490/99 oggi D.Lgvo n° 42/2004 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa comunque necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Al fine di tutelare l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra la collina dell'acropoli ed il suo intorno diretto si prescrive la riduzione dell'altezza massima fuori terra a mt. 13,50 dei corpi di fabbrica previsti in progetto che dovranno presentare un massimo di tre piani fuori terra. La volumetria massima prevista in progetto dovrà essere pertanto ridistribuita in funzione del contenimento dell'altezza massima fuori terra.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sull'attigue aree interessate dalla presenza di reperti archeologici (collina dell'acropoli) che non dovrà comunque essere interessata direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco siano allontanati e depositati a pubblica discarica autorizzata.
- Per le sistemazioni esterne dovranno essere utilizzati muretti a secco di materiale calcareo locale e pavimentazioni non comportanti la completa

impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante).

- Perimetralmente all'area interessata dall'intervento e soprattutto a ridosso dei corpi di fabbrica previsti in progetto siano messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti a maggior fruizione visiva posizionati lungo l'attigua viabilità pubblica. In particolare nelle aree destinate a parcheggio dovranno essere messi a dimora soggetti arborei della flora locale nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina.
- Per gli interventi previsti prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisito il parere della Competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
- Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni già formulate dai vari Enti in sede di Conferenza di Servizi che qui si intendono totalmente condizionate.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e di tutela ambientale .

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio del Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. a r.l., relativamente al Progetto di un centro polifunzionale di servizi bancari in C.da Montedoro nel Comune di Altamura il parere paesaggistico ex art. 5.03 in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici, degli ulteriori pareri e/o assensi.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2006, n. 1788

Completamento nuovo tracciato linea ferroviaria S. Severo – Sannicandro Garganico. Autorizzazione paesaggistica e deroga al Piano Urbanistico Territoriale Tematico. Ditta: Ferrovie del Gargano s.r.l.

L'Assessore all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2 e dall'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

“Con nota prot. 2362 del 03.10.2005, la Società “Ferrovie del Gargano S.r.l.” ha trasmesso la richiesta di autorizzazione paesaggistica in deroga al Piano - art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in uno agli elaborati progettuali inerenti la realizzazione del “completamento del nuovo tracciato della linea ferroviaria San Severo - Sannicandro G.co”.

Il progetto in questione risulta costituito dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Corografia 1:25.000

Tav. 2a - Stralcio Urbanistico del P.d.F. del Comune di Apricena 1:25.000

Tav. 2b - Stralcio Urbanistico del P.R.G. del Comune di San Severo 1:50.000

Tav. 2c - Stralcio Urbanistico del P.d.F. del Comune di Sannicandro Garganico 1:10.000

Tav. 3 - Planimetria catastale appoggiata sul tracciato ferroviario 1:4.000

Tav. 4 - Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Regione Puglia 1:50.000

Tav. 5 - Stralcio del Piano Regionale dei Trasporti Regione Puglia 1:500.000

Tav. 6 - Atlante Cartografico del PUTT/PBA Regione Puglia 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000

Tav. 7 - Tracciato ferroviario appoggiato su ortofoto 1:25.000

Tav. 8 - Tracciato ferroviario appoggiato su base DTM 1:12.000

Tav. 9 - Profilo longitudinale del tracciato con indicazione degli ATE 1:50.000

Tav. 10 - Stralcio planimetrico della stazione ferroviaria di Apricena 1:2.000

Tav. 11 a/b/c/d/e/f/g - Quaderni delle sezioni trasversali

Tav. 12 - Relazione tecnica con rilievo fotografico, nonché, in unico esemplare conforme all'originale:

- a. Copia del nulla osta idrogeologico
- b. Copia delle Deliberazioni di C.C. di approvazione delle varianti progettuali
- c. Copia del parere del Settore Ecologia della Regione Puglia
- d. Progetto esecutivo del tracciato ferroviario.

Preliminarmente occorre evidenziare che la richiesta in questione riguarda la attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT trattandosi di opere di rilevante trasfor-

mazione territoriale connesse alla infrastrutturazione del territorio relativa a mobilità terrestre, in deroga alle stesse disposizioni del Piano nonché la verifica di compatibilità ex art. 167 - 4° e 5° comma del D.Lgs. 42/04.

Ancora preliminarmente è necessario ripercorrere sia pure sinteticamente l'iter tecnico-amministrativo fin qui svolto per la realizzazione della nuova linea ferroviaria San Severo-Peschici.

Dalla documentazione complessivamente acquisita è possibile delineare il seguente quadro conoscitivo in riferimento ai provvedimenti adottati dalle competenti Amministrazioni:

Ministero dei Trasporti

- Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, previo parere favorevole n. 958 del 15.06.89 del Comitato Interministeriale per l'ammodernamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione ex L. n. 1221/52, con Decreto n. 434/1989 ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto di massima relativo alla realizzazione in variante di nuovo tracciato ferroviario nella tratta San Severo - San Nicandro G.co (variante Apricena) e finanziato con i fondi di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 910/86 per un importo di 80 Miliardi di lire;
- La ditta "Ferrovia del Gargano s.r.l." in qualità di esercente della tratta ferroviaria, ha affidato alla A.T.I. "CO.GE.I. s.p.a. mandataria" la concessione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento della "Ferrovia Garganica";

Le opere in progetto sono state esaminate ed approvate con atti formali dal Ministero dei Trasporti, dalla Regione Puglia nonché dai singoli Comuni.

Nel seguito si effettua un riepilogo cronologico, suddiviso per Amministrazione pubblica, degli atti inerenti all'opera in oggetto.

Ministero dei trasporti

- **D.D. n. 2370(50)910/18 del 29/10/1993** di approvazione del progetto dello Stralcio relativo

alla tratta compresa tra la stazione di San Severo e la stazione di Apricena.

- **D.D. n. 1325 del 14/04/1995 e D.D. n. 3377(50)910/18 del 26/10/1995** di approvazione del progetto del 2° Stralcio relativo alla tratta compresa fra la stazione di Apricena e Km 25+190 della linea ferroviaria attualmente in esercizio.
- **D.D. n. 1325 del 14/04/1995 e D.D. n. 3377(50)910/18 del 26/10/1995** di approvazione del progetto del 2° Stralcio relativo alla tratta compresa fra la stazione di Apricena e Km 25+190 della linea ferroviaria attualmente in esercizio.
- **D.D. n. 1325 del 14/04/1995 e D.D. n. 3377(50)910/18 del 26/10/1995** di approvazione del progetto del 2° Stralcio relativo alla tratta compresa fra la stazione di Apricena e Km 25+190 della linea ferroviaria attualmente in esercizio.
- **nota prot 3378/50(910)18 in data 27/11/01** di rilascio del prescritto nulla osta ai fini della sicurezza e di approvazione in linea tecnico - economica del progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere civili, redatto a cura delle Ferrovie del Gargano, integrato nel rispetto delle prescrizioni di cui al voto n° 1403/2000 della Commissione Interministeriale ex L. 1221/1952.

Regione Puglia

- Con delibera n. 4805 del 02/10/1989 la G.R. esprime parere favorevole al progetto di ammodernamento della ferrovia del Gargano, sottoposto all'esame della Commissione Interministeriale ex legge 2.8.52, n° 1221, nella riunione del 15.6.1989.
- Con atto n. 3012 del 27/07/1993 la G.R. delibera: di esprimere, ai sensi del 3° comma dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77 l'assenso della Regione Puglia, quale intesa Stato - Regione, in merito alla realizzazione delle opere ferroviarie ricadenti nei territori dei Comuni di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico relative al tronco San Severo - Sannicandro Garganico delle Ferrovie del Gargano date in concessione alla Società CO.GE.I. S.p.A.;
- di riservarsi, per i motivi indicati nella relazione che precede, l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti nei comuni

di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico;

- di riservarsi il rilascio del nulla-osta paesaggistico ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77, risultando le zone interessate dalle opere ferroviarie in questione soggette alle disposizioni di cui alla legge n. 431/85 ed alla L.R. n. 30/90;
- inoltre prima dell'inizio dei lavori la Società Concessionaria delle Ferrovie del Gargano dovrà acquisire la necessaria autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, così come previsto dalle norme di salvaguardia emanate ai sensi dell'art. 34 della legge n. 394/91 ricadendo il tratto terminale delle opere ferroviarie progettate, interessanti il Comune di Sannicandro Garganico, nell'ambito dell'istituendo Parco del Gargano.
- Stante l'attraversamento dei territori comunali interessati le Amm.ni comunali di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico hanno adottato i seguenti provvedimenti:

Regione Puglia - Assessorato alle OO.PP.

• Determinazione n. 118 del 27.02.2003

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO. PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

E' approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, il progetto relativo alla Velocizzazione del tracciato S. Severo - Apricena - Sannicandro Garganico - Lavori di completamento Opere civili - tratto compreso tra il Km 3+150 e Km 20+997,

I termini per l'inizio ed il completamento dei lavori e delle espropriazioni sono fissati nel seguente modo:

- i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre il 30.9.2003 e dovranno essere completati entro e non oltre il 31.12.2006;
- le espropriazioni dovranno avere inizio entro e non oltre il 30.6.2003 e dovranno essere completati entro e non oltre il 30.6.2007;

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà automaticamente la decadenza del presente provvedimento.

• Determinazione n. 644 del 24.10.2003

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

Per i motivi indicati nelle premesse il termine di inizio e compimento dei lavori, già fissato con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n. 118 del 27.2.03, sono così modificati:

- i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre il 31.3.04
- completamento lavori entro e non oltre il 31.12.2007;

Resta fermo quant'altro disposto con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n° 118 del 27.2.2003.

• Determinazione n. 208 del 19.4.2004

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

Per i motivi indicati nelle premesse i termini di inizio e compimento dei lavori, già fissato con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n. 644 del 24.10.03, è così modificato:

- inizio lavori entro e non oltre il 30.6.2004;
- completamento lavori entro e non oltre il 31.3.2008

Resta fermo quant'altro disposto con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n° 118 del 27.2.2003.

• Determinazione n. 438 del 27.7.2004

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

Per i motivi indicati nelle premesse i termini di inizio ei lavori, già fissato con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore n. 208 del 19.4.04, è così modificato:

- inizio lavori entro e non oltre il 30.10.2004;

Resta fermo quant'altro disposto con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore no 118 del 27.2,2003 e n° 208 del 19.4.2004.

• Determinazione n. 681 del 04.11.2004

Il Dirigente dell'Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, DETERMINA:

Per i motivi indicati nelle premesse il termine di inizio dei lavori, già fissato con la precedente

determinazione del Dirigente di questo Settore n. 438 del 27.7.04, e così modificato:

- inizio lavori entro e non oltre il 30.6.2005;

Resta fermo quant'altro disposto con la precedente determinazione del Dirigente di questo Settore no 118 del 27.2.2003, n° 208 del 19.4.2004 e n° 434 del 27.2.2004.

Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti

• Determinazione n. 286 del 16.11.2005

Il Dirigente dell'Assessorato Ai Trasporti della Regione Puglia, DETERMINA:

- 1) Di prendere atto del quadro economico rimodulato nei termini di cui in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto, relativo alla velocizzazione del tracciato S. Severo - Apricena - S. Nicandro G.co - lavori di completamento opere civili - tratto compreso tra km 3+150 e il km 20+997, del costo complessivo di Euro 26.258.760,28, al netto di IVA,
- 2) Di riconoscere l'ammissione a finanziamento dell'intervento riportato al punto 1), ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto con la società Ferrovie del Gargano il 06/08/2000;

Regione Puglia - Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Foggia

- Nulla Osta forestale ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n° 3267: decreto n° 85 del 09.03.1993.

Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente

Nota n. 1138 del 03.02.2000 del Dirigente del settore ecologia sulla inapplicabilità di sottoposizione a V.I.A. del Progetto in quanto lo stesso autorizzato antecedentemente al DPR del 12.04.1996

Provvedimenti emanati dai Comuni interessati:

Comune Apricena

• Comunicazione prot. n. 08701 del 06/11/1991

Il Sindaco trasmette alle Ferrovie del Gargano:

- certificato attestante la inesistenza di vincoli nelle zone interessate dalla costruenda variante ferroviaria, che testualmente recita:

la variante della costruenda ferrovia - tratto Candelaro Ingarano non interessa aree boscate, né aree sottoposte ad usi civici, né sussistono vincoli paesistici; interessa invece l'attraversamento del torrente Candelaro, del canale S. Martino e del canale Vallone;

• Atto consiliare n. 56 del 30/07/1991, nel quale si delibera:

- 1) di approvare il progetto della Società Ferrovie del Gargano specificato in narrativa, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 e dell'art. 55 - comma 2 - della legge regionale 31.5.1980, n. 56;
- 2) di dare atto che sulle aree ricadenti nel territorio comunale di Apricena, interessate dal progetto suindicato, non esistono vincoli di sorta;

• Atto consiliare n. 55 del 23.06.1992

Il Consiglio Comunale esamina le opposizioni pervenute approvando le deduzioni relative ed accoglieva le opposizioni della ITALFARM srl e della AGRIFARM società Cooperativa a rl

• Atto consiliare n. 56 del 23.06.1992 Il Consiglio Comunale delibera:

- 1) di approvare ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 e dell'art. 55 - comma 2 - della legge regionale 31.5.1980, n. 56, la variante planimetrica presentata dalla Soc. FERROVIA DEL GARGANO, relativa alla tratta S. Severo - Apricena dalla progressiva dal Km 10+399 al Km 11+515 al progetto specificato in narrativa, e così costituita:
 - a) piano particellare di esproprio;
 - b) elenco delle ditte da espropriare;
- 2) di dare atto che sulle aree ricadenti nel territorio comunale di Apricena, interessate dal progetto, non esistono vincoli di sorta;

• Atto consiliare n. 14 del 05.03.1994

Il Consiglio Comunale delibera:

di approvare ai sensi ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 e dell'art. 55 - comma 2 - della legge regionale 31.5.1980, n. 56, la variante pianimetrica presentata dalla società concessionaria COGEI SpA di Bari, relativa al 1° stralcio funzionale "stazione di San

Severo-stazione di Apricena” dalla progressiva km 6+799 al km 11 +883,34, della linea S. Severo-Peschici in concessione alle Ferrovie del Gargano, come rappresentata nel progetto specificato in narrativa, e così costituita:

• **Atto consiliare n. 91 del 15.07.1994**

Il Consiglio Comunale delibera, a seguito di rilievi del CORECO:

di confermare quanto deliberato con i citati atti consiliari n. 14 del 5.3.94 e n. 44 del 16.6.94, che qui si riproduce nella sua sostanza:

- 1) di approvare ai sensi ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1 e dell'art. 55 - comma 2 - della legge regionale 31.5.1980, n. 56, la variante planimetrica presentata dalla società concessionaria COGEI SpA di Bari, relativa al l' stralcio funzionale “stazione di San Severo-stazione di Apricena” dalla progressiva km 6+799 al km 11+883,34, della linea S. Severo-Peschici in concessione alle Ferrovie del Gargano, come rappresentata nel progetto specificato in narrativa al progetto specificato in narrativa, e così costituita:
- 2) di dare atto che sulle aree ricadenti nel territorio comunale di Apricena, interessate dal progetto, vi è il vincolo paesaggistico in occasione dell'attraversamento dei torrenti CANDELARO e MARTINI o SAN MARTINO

• **Atto consiliare n. 30 del 28.03.1995**

Il Consiglio Comunale delibera:

- 1) di respingere in ogni loro assunto, tutte le opposizioni descritte e allegate alla presente sotto le lettere A/1, A/2, A/3 e A/4 prodotte avverso la delibera n. 91 del 15.7.1994 (Co.Re.Co 28.07.1994, n. 7473)
- 2) di approvare in via definitiva la variante planimetrica relativa al primo stralcio funzionale “Stazione di San Severo-Stazione di Apricena” dalla progressiva km 6+799 al km 11+883,34, della linea S. Severo-Peschici in concessione alle Ferrovie del Gargano così come approvata in prima lettura con la citata consiliare n. 91 del 15.07.1994;

• **Atto consiliare n. 66 del 29.11.1999**

Il Consiglio Comunale delibera:

di approvare il progetto tecnico esecutivo proposto dalla Soc. “Ferrovie del Gargano srl”, esercente della Ferrovia del Gargano, con sede in San Severo, per il completamento dei lavori di realizzazione della variante alla linea ferroviaria San Severo - Sannicandro G.co, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 20.01.98, n. 3, e adottata, conseguentemente, la variante al vigente Programma di Fabbricazione e adottato P.R.G.

• **Atto consiliare n. 25 del 31.07.2000**

Il Consiglio Comunale delibera:

- 1) di approvare in via definitiva il progetto tecnico esecutivo proposto dalla Soc. “Ferrovie del Gargano srl”, esercente della Ferrovia del Gargano, con sede in San Severo, per il completamento dei lavori di realizzazione della variante alla linea ferroviaria San Severo - Sannicandro G.co, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 20.01.98, n. 3.
- 2) di precisare che il progetto viene qui approvato con tutte le condizioni espresse dalla C.E.C., dal Dirigente dell'U.T.C., e quelle che possono derivare dall'esame della ASL FG/1, condizioni da sciogliersi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

La C.E.C., con verbale allegato alla suddetta delibera, esponeva, fra l'altro, quanto segue:

Necessita ancora acquisire le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi della L.R. nr. 8/95 per la esecuzione delle opere in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ai Km 6+799 e Km 9+403;

Comune Sannicandro Garganico

• **Delibera del Commissario n. 48 del 30.06.1992**

Il Commissario delibera:

- 1) di approvare il progetto per l'ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie del Gargano, nel tratto interessante questo Comune e presentato dalla ditta CO.GE.I. S.p.A. in nome e per conto dell'Esercente Ferrovie del Gargano;

2) di adottare variante al Programma di Fabbricazione vigente ai sensi dell'art. 1 della legge 3.1.1978, n. 1;

• **Delibera C.C. n. 97 del 14.12.1999**

Il Consiglio Comunale, premesso che la recente normativa urbanistica regionale, già citata al punto precedente, consente al Sindaco di rilasciare autorizzazioni in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 30 del 11/05/1990, secondo le procedure previste dagli artt. 2, 3 e 5 della L.R. n. 8/95, per la realizzazione sia di opere e lavori pubblici, che di opere dichiarate dal Comune di pubblico interesse per il suo territorio, nonché di apportare varianti allo strumento urbanistico con la sola adozione dei progetti", delibera:

- 1) Di approvare il progetto esecutivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, per l'ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie del Gargano, nel tratto interessante questo comune;
- 2) Di adottare variante al P. di F. vigente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3 11.12.1998 20.01.98, n. 3, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 8 del 11.2.1999;

• **Delibera C.C. n. 22 del 20.03.2000**

Il Consiglio Comunale delibera:

Di approvare in via definitiva il progetto per l'ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie del Gargano in variante al P. di F. - Legge 3/98 e successive modifiche.

Comune San Severo

• **Delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 03.11.1990**

Il Consiglio Comunale delibera:

Di approvare il progetto redatto dalla Società Ferrovie del Gargano relativo ai lavori di cui in premessa;

Di dare atto che l'approvazione del progetto in parola costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale di questo Comune ai sensi dell'art. 1 comma 50, della legge 3.1.1978, n. 1 e segue la procedura prevista dagli artt. 6 e seguenti della legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di dare atto altresì che la zona interessata dalla predetta variante non è soggetta a vincoli archeologici, paesaggistici e idrogeologici;

• **Comunicazione prot. n. 15275 del 03/07/1991**

Il Sindaco trasmette alle Ferrovie del Gargano:

- certificato, a firma del Segretario Generale, attestante la inesistenza di vincoli nelle zone interessate dalla costruenda variante ferroviaria, che testualmente recita:
 - che la zona ove verrà realizzata l'opera non è soggetta a vincoli archeologici e paesaggistici;
 - che nella zona non vi sono aree boscate;
 - che la zona non è attraversata da acque e canali;
 - che la zona non è vincolata a usi civici.

• **Delibera del Commissario n. 251 del 01.03.1994**

Il Commissario delibera:

Di approvare il progetto presentato dalla Associazione Temporanea di Imprese avente come mandataria la CO.GE.I. S.p.A. e costituita tra la medesima e le imprese COS.NA S.p.A., IMPRESITAL S.p.A., IMPA S.p.A. e SAEM S.p.A. relativo ai lavori di cui in premessa;

Di dare atto che l'approvazione del progetto in parola costituisce adozione di variante al Piano Regolatore Generale di questo Comune ai sensi dell'art. 1 comma 5, della legge 3.1.1978, n. 1 e segue la procedura prevista dagli art. 6 e seguenti della legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni;

Di dare altresì atto che la zona interessata dalla predetta variante non è soggetta a vincoli archeologici, paesaggistici e idrogeologici, che non è attraversata da acque e canali, che non è vincolata ad usi civici e che non comprende aree boscate.

A seguito della approvazione dei progetti esecutivi da parte del Ministero dei trasporti con i provvedimenti innanzi citati, con verbali datati 18/6/1994, 18/2/1995 e 5/7/1995 i lavori vennero consegnati all'ATI concessionaria COGEI - ITIN; i lavori furono però eseguiti solo parzialmente essendosi verificato il fallimento sia della COGEI che della ITIN.

Revocata la concessione in favore della menzionata ATI, con D.D. prot. 835 (50) 910/18 del 15/2/2000 il Ministero dei Trasporti disponeva che le somme non impegnate nel precedente rapporto di concessione fossero utilizzate a cura della concessionaria Ferrovie del Gargano, per il completamento delle opere già finanziate.

Trasferite le competenze alle Regioni e riapprovati i progetti esecutivi da parte della Regione Puglia con i provvedimenti sopra richiamati, le Ferrovie del Gargano hanno espletato nuova gara ed affidata la realizzazione delle opere all'ATI CCC/Strabag AG; sono state anche completate le procedure espropriative e consegnati parzialmente i lavori al nuovo appaltatore in data 30/6/2005.

Emerso tuttavia che le procedure amministrative intraprese dall'originario concessionario COGEL/ITIN non sono state del tutto perfezionate, con particolare riferimento all'acquisizione del nulla osta paesaggistico, la Società Ferrovie del Gargano con nota prot. 2362 del 03.10.2005, "Ferrovie del Gargano S.r.l." ha richiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Per quanto attiene alle opere già eseguite, mentre è stata realizzata la "pista" per l'intero sviluppo del tracciato, escluso il tratto in galleria, relativamente alle opere d'arte sono state realizzati i seguenti interventi:

- sottovia km 3+341;
- ponte km 4+685 (torrente Radicosa);
- tombino circolare km 5+245;
- viadotto km 6+200 (autostrada al 4): solo in parte le spalle;
- sottovia scatolari km 6+671, km 20+620;
- ponte km 6+799 (torrente Candelaro): solo spalla lato san severo;
- cavalcaferrovia scatolari km 8+314, km 9+927;
- ponte km 9+403 (canale san martino): solo le spalle;
- ponte km 11 +080 (torrente vallone);
- stazione di Apricena (asse f.v. km 11 +716): solo sbancamento sedime;
- tombini scatolari km 3+384, 5+500;
- tombino scatolare km 20+599;
- galleria naturale monte tratturale (km 16+300-km 19+478): solo 8 m;

- tombini scatolari km 19+665;
- tombino circolare km 19+987;

Dette opere risultano essere state realizzate nel periodo 1995-1998 in mancanza del prescritto Nulla Osta paesaggistico ex L. n. 1497/39 (il cui rilascio era di competenza regionale all'epoca dei lavori previo presentazione di "Studio di Impatto Ambientale" ex L.R. n. 30/90);

Nel merito, altresì, appare opportuno evidenziare che le stesse opere (illustrate dalla documentazione fotografica) non hanno alcuna caratteristica di completezza e/o autonoma funzionalità, essendo inserite nella progettazione più ampia a scala territoriale relativa alla realizzazione della tratta ferroviaria in oggetto.

Le opere da realizzare e/o da completare sono:

Agro del Comune di San Severo:

- completamento sottovia (interferenza con S.P. n. 29 al Km. 3+341);
- realizzazione di n. 1 ponte in struttura metallica (interferenza con A 14 al Km. 6+134);
- completamento di n. 2 ponti in c.a. (scavalcamento dei corsi d'acqua: Torrente Radicosa al Km. 4+685, Torrente Candelaro al Km. 6+802);
- completamento corpo stradale per uno sviluppo di circa Km 6,800;

Agro del Comune di Apricena:

- realizzazione di n. 5 Cavalcavia (interferenze con S.C.li al Km. 7+151, 12+115, 13+270, 15+177, 16+106);
- completamento di n. 2 ponti in c.a. (scavalcamento dei corsi d'acqua Torrente San Martino al Km. 9+403, Canale San Martino al Km. 11 +079);
- realizzazione della Stazione Ferroviaria a servizio del centro abitato di Apricena;
- realizzazione di n. 1 Galleria di lunghezza pari circa Km. 3,200;
- completamento corpo stradale per uno sviluppo di circa Km 5,000;

Agro del Comune di Sannicandro G.co:

- completamento di n. 1 tombino idraulico al Km 19+595;

- realizzazione di n. 1 tombino idraulico al Km. 20+103;
- realizzazione di n. 1 sottovia al Km. 20+620
- completamento corpo stradale per uno sviluppo di circa Km 2,000;

Tutto ciò premesso, il presente provvedimento rappresenta la definizione dell'iter avviato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3012 del 27/07/1993 su istanza della Società COGEI S.p.A. all'epoca concessionaria delle Ferrovie del Gargano e ciò relativamente agli aspetti inerenti l'art. 82 del D.P.R. 616/77, risultando definiti con lo stesso provvedimento gli aspetti urbanistici ex art. 81 del D.P.R. 616/77.

A tal proposito giova ricordare che nell'ambito del modulo procedimentale configurato dall'art. 81 del D.P.R. 616/77 e attivato per la realizzazione dell'opera pubblica in questione, all'epoca di interesse statale e ora regionale, la Giunta Regionale con la citata deliberazione 3012/93 ha espresso il proprio assenso in considerazione della insussistenza di ostacoli di ordine urbanistico manifestata peraltro anche dalle Amministrazioni Comunali coinvolte (S. Severo, Apricena e Sannicandro Garganico) con i provvedimenti consiliari in precedenza citati.

Il tutto con la conseguenza, per gli aspetti urbanistici, in sostanza di nulla osta alla realizzazione delle opere assentite anche dagli stessi Comuni con l'attivazione delle varianti urbanistiche (definitivamente approvate in seguito dai Comuni di Apricena e Sannicandro Garganico, restando in capo all'Amministrazione Comunale di S. Severo l'adeguamento del proprio P.R.G. alle determinazioni già assunte e condivise dalla Regione).

Nel contempo v'è da prendere atto che l'assenso regionale, quale intesa Stato-Regione, sentiti gli Enti Locali interessati, ai fini della realizzazione delle opere in questione, prescinde dalle concessioni edilizie (ora permesso di costruire); tanto anche sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali (sentenza T.A.R. Lazio Sez. I, 22 ottobre 1984 n. 936).

Precisato quanto innanzi in ordine agli aspetti urbanistico-edilizi, qui di seguito si affrontano le

problematiche di carattere paesaggistico e a tal proposito si evidenzia, come esposto nelle premesse, che con la delibera n. 3012/93 la Giunta Regionale si è riservata le valutazioni di carattere paesaggistico relativamente alle questioni prospettate e riguardanti l'attraversamento di corsi d'acqua e canali soggetti alle disposizioni statali e regionali in merito alle acque pubbliche.

La stessa Giunta Regionale in particolare si era riservata il rilascio del nulla osta relativamente all'attraversamento dei torrenti "Radiciosa" e "Candelaro" successivamente alla presentazione di uno studio di impatto ambientale come richiesto all'epoca dalla L.R. 30/90 e successive modifiche e proroghe.

Successivamente com'è noto, con delibera n. 1748 del 15/12/2000 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, che costituisce ad oggi lo strumento di riferimento per gli aspetti strutturanti il paesaggio ai fini delle valutazioni da operarsi in questa sede, a seguito del venir meno delle norme di tutela transitorie di cui alla l.r. n. 30/1990.

Come si è detto, le opere necessarie alla realizzazione della tratta ferroviaria in oggetto sono state compiutamente approvate in sede statale ben prima dell'entrata in vigore del PUTT; ne consegue che, ai sensi dell'art. 5.02 del PUTT (che esonera dalla acquisizione di apposita autorizzazione paesaggistica le opere pubbliche già approvate prima dell'entrata in vigore del PUTT) potrebbe anche ritenersi non necessario acquisire l'attestazione di compatibilità paesaggistica. Pur tuttavia, considerato che il travagliato procedimento autorizzatorio degli interventi, pur definito negli aspetti essenziali prima dell'entrata in vigore del PUTT, è proseguito dopo l'entrata in vigore del PUTT e poiché comunque occorre rilasciare l'autorizzazione per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica "ope legis" di cui all'art. 142 del D.Lgs. n° 42/2004 da parte della Giunta Regionale (atteso che le opere in parola risultano essere di interesse sovracomunale ovvero di interesse regionale), appare opportuno effettuare una valutazione complessiva dell'intervento alla luce delle previsioni del PUTT che costituisce lo strumento di rife-

rimento per ogni valutazione da effettuare su opere incidenti sugli aspetti strutturanti del paesaggio. Correttamente pertanto la soc. Ferrovie ha richiesto il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dal PUTT.

In relazione a quanti innanzi, con nota prot. 1755 del 29/08/2006 la società "Ferrovie del Gargano S.r.l." ha trasmesso l'elaborato unico "studio di impatto paesaggistico" (art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), finalizzato all'acquisizione dell'attestazione di "compatibilità paesaggistica" (art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) comprensiva di "deroga al Piano" (art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

La proposta di intervento, che riguarda la realizzazione del tracciato ferroviario comprensivo di massicciata, opere d'arte ed interventi connessi nei territori dei comuni di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico (come prospettato negli atti di progetto ai quali si rinvia per maggiori particolari) a fronte di un sviluppo complessivo di circa 21,000 Km., risulta interessare ambiti territoriali soggetti alla tutela del PUTT/P limitatamente ad uno sviluppo di circa 5,4 Km (di cui circa 2,0 Km in galleria) così come in appresso indicato:

Ambiti Territoriali Estesi:

A) Comune di San Severo

Tipo "C" a cavallo della progressiva del Km 4+685 e del Km 6+802;

B) Comune di Apricena

Tipo "C" alla progressiva tra il Km 13+100 ed il Km 13+270;

Tipo "C" alla progressiva tra il Km 15+177 ed il Km 15+297;

Tipo "D" alla progressiva tra il Km 16+580 ed il Km 18+150;

Tipo "C" alla progressiva tra il Km 18+150 ed il Km 19+100;

Tipo "B" alla progressiva tra il Km 19+100 ed il Km 19+595;

B) Comune di Sannicandro G.co

Tipo "B" alla progressiva tra il Km 19+595 ed il Km 20+100;

Tipo "C" alla progressiva tra il Km 20+195 ed il Km 20+490;

Tipo "B" alla progressiva tra il Km 20+650 ed il Km 20+997;

Ambiti Territoriali Distinti:

A) Comune di San Severo

Idrologia superficiale" - Corsi d'acqua: Torrente Radicosa, Torrente Candelaro;

B) Comune di Apricena

"Vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici"- Tratturo: Braccio Nunziatella-Stignano. "Vincolo Idrogeologico"; "Idrologia superficiale"- Corsi d'acqua: Torrente Candelaro, Torrente San Martino, Canale San Martino;

C) Comune di Sannicandro G.co

"Vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici" - Tratturo riportato solo in cartografia (non reintegrato) Foggia - Sannicandro e coincidente con S.C.

"Vincolo Idrogeologico";

"Geomorfologia";

"Boschi-Macchia-Biotipi e Parchi".

Dallo studio di impatto paesaggistico, si rileva che parte delle opere del tracciato ferroviario in parola risultano già parzialmente realizzate. Alcuni interventi, relativi ad opere già parzialmente realizzate di cui si dirà specificatamente in seguito, ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica "ope legis" di cui all'art. 142 del D.Lgs. n° 42/2004 come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. n° 157/2006.

Trattandosi di opere che fanno parte della progettazione esecutiva del complessivo tracciato ferroviario ogni valutazione sulla loro compatibilità con i beni tutelati va effettuata alla luce delle più complete valutazioni sull'assentibilità dell'opera nel suo complesso, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che ha gli effetti, esplicitandolo, dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo II del D.Lvo n° 490/1999 (oggi art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004).

Si rappresenta, a tal proposito, che l'attestazione

della compatibilità paesaggistica “ex post dell’intervento nella sua interezza, ovvero comprensiva anche delle opere già parzialmente eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica oltre che eseguite in deroga alle stesse prescrizioni di base delle N.T.A. del P.U.T.T./P., non è affatto preclusa dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, comunque, l’applicazione per quelle già eseguite delle previsioni del D.Lgs. n° 42/2004.

Ciò stante ed entrando nel merito della richiesta pervenuta e sulla base degli atti e grafici dello studio di impatto paesaggistico prodotto dalle Ferrovie del Gargano S.r.l. si rappresenta quanto segue.

A) OPERE GIA’ PARZIALMENTE ESEGUITE INTERESSANTI TERRITORI SOGGETTI A TUTELA D.LGS. 42/2004

- TERRITORIO Di S. SEVERO

- 1) Sottovia al Km. 3+41 che interferisce con il “tratturello Foggia - Sannicandro” soggetto a specifica tutela (L. 11089/39 - D.M. 11516/76 - D.M. 20/3/80 - D.M. 22/12/83);
- 2) Ponte in c.a. al Km. 4 + 685 che interferisce con il Torrente Radicosa (classificato acqua Pubblica negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11/12/1933 n. 1775) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di mt. 150 ciascuna;
- 3) Ponte in c.a. al Km. 6+ 802 che interferisce con il Torrente Candelaro (classificato acqua Pubblica negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11/12/1933 n. 1775) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di mt. 150 ciascuna;

- TERRITORIO Di APRICENA

- 1) Realizzazione imbocco galleria lato Sannicandro che interferisce con aree a bosco-macchia;

- TERRITORIO Di SANNICANDRO

- 1) Realizzazione movimento di materie che interferisce con aree a bosco-macchia;

- 2) Realizzazione di tombino idraulico al Km.20+103 che interferisce con aree a bosco-macchia;

Dalla documentazione in atti si evince che la tipologia di tali opere già parzialmente eseguite rientra nelle fattispecie di cui al comma 4) dell’art. 167 del D.Lgs. n° 42/2004 come sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. n° 157/2006; difatti si tratta di opere che non determinano “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Per tali opere, pertanto, non deve procedersi alla rimessione in pristino ma si deve procedere all’accertamento della loro compatibilità paesaggistica unitamente alle restanti opere, non ancora eseguite, ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica.

B) ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DELLA PROPOSTA COMPLESSIVA

Entrando nel merito dell’intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa con lo studio di impatto paesaggistico, si rappresenta che l’ambito territoriale esteso di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato ancora si presenta comunque caratterizzato da alcune peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela.

In particolare si evidenzia che l’intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta interessare parzialmente l’area annessa al corso d’acqua Torrente Radicosa e Torrente Candelaro; l’area annessa del “Tratturo Braccio Nunziata - Stigliano”; l’area annessa del “Tratturo Foggia - Sannicandro” nonché l’area di pertinenza di una compagine a “bosco-macchia”.

Quelli sopra citati rappresentano degli Ambiti Territoriali Distinti individuati dalle carte tematiche del P.U.T.T./P. che risultano direttamente e/o indirettamente interessati dal tracciato in progetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un’interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) delle opere in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di

base relative all'area annessa all'ambito territoriale distinto "corso d'acqua" (di cui all'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) all'area annessa all'ambito territoriale distinto "beni storico-culturali" (di cui all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) all'area di pertinenza "bosco-macchia" (di cui all'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per le sole fattispecie previste dall'art. 5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, si colloca in un contesto territoriale che risulta comunque già trasformato, rispetto al suo assetto originario.

OPERE INTERESSANTI IL TERRITORIO DI SAN SEVERO

Opere di attraversamento del Torrente Radicosa (Km. 4+ 685) e del Torrente Candelaro (Km. 6+ 802): dalla documentazione prodotta si evince che gli interventi ricadono in un contesto paesaggistico che si presenta con una apprezzabile edificazione e caratterizzato dalla presenza di un'attività agricola di tipo intensivo che ha ormai confinato i predetti corsi d'acqua, in alvei abbastanza ristretti e nel contempo ne ha modificato profondamente gli originari caratteri di naturalità che prima caratterizzavano soprattutto le sponde dei corsi d'acqua in parola (vegetazione riparia idrofila). Le opere, in parte già eseguite, prevedono un attraversamento aereo in trasversale dei predetti corsi d'acqua senza comportare pertanto alcuna modificazione e/o trasformazione dell'alveo e/o delle relative sponde né alcuna modificazione di complessi vegetazionali naturali esistenti atteso che, almeno le aree interessate direttamente dai lavori di che trattasi non risultavano

interessate in maniera significativa da vegetazione naturale di pregio stante la rilevante pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva.

A quanto sopra va altresì aggiunto che gli interventi, così come previsti nel progetto e in parte eseguiti sostanzialmente in conformità, non comportano alcun "effetto barriera", non modificano il naturale deflusso idrico preferenziale delle acque ovvero risulta ancora sostanzialmente assicurata, stante la tipologia degli interventi parzialmente eseguiti, l'importante funzione idraulica che i predetti corsi d'acqua attualmente rivestono.

Anche dal punto di vista prettamente architettonico e formale le opere previste ed in parte eseguite, che sovra passano quasi a raso i predetti torrenti senza significativi rilevati, non costituiscono elemento di forte intrusione formale nel contesto paesaggistico di riferimento caratterizzato da un andamento geomorfologico pressoché pianeggiante.

Per le considerazioni in precedenza riportate in rapporto alle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato nonché alla tipologia e alle caratteristiche architettoniche e formali delle opere previste dal progetto in atti, si ritiene che gli interventi proposti risultano compatibili dal punto di vista paesaggistico, e ciò anche in considerazione delle misure di mitigazione e compensazione previste dallo studio di impatto paesaggistico prodotto.

Alla luce delle medesime considerazioni, per le opere parzialmente eseguite, sostanzialmente conformi al progetto autorizzato, si ritiene che per le stesse non debba applicarsi il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e si assente pertanto al loro mantenimento attestandone la compatibilità paesaggistica.

Per quanto attiene alle opere eseguite, relative al sottovia al Km. 3+41 che interferiscono con il "tratturello Foggia - Sannicandro", le stesse non interessano comunque direttamente l'area di sedime del tratturello soggetto a specifica tutela bensì la relativa area annessa comportando solo una modificazione del contesto paesaggistico di riferimento e non già del "bene" direttamente tutelato "ope legis".

A quanto sopra va altresì aggiunto che il contesto paesaggistico di riferimento in cui le opere ricadono risulta già alquanto modificato rispetto alla sua configurazione originaria e non presenta, dal punto di vista paesaggistico, valori significativi degni di specifica tutela come peraltro acclarato dagli stessi elaborati del P.U.T.T./P. (relativi agli Ambiti Territoriali Estesi) che tipizzano le aree al contorno del tracciato tratturale in parola come A.T.E. di tipo "E" ovvero come aree dove "non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico", e pertanto non sottoposte a tutela diretta dal P.U.T.T./P.

Per le considerazioni in precedenza riportate in rapporto alle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato nonché alla tipologia ed alle caratteristiche formali delle opere eseguite, conformi al progetto assentito, si ritiene che per le stesse non debba applicarsi il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e si assente pertanto al mantenimento delle stesse in quanto compatibili dal punto di vista paesaggistico. Nel contempo risulta ammissibile il loro completamento, secondo il progetto in atti, atteso che gli interventi risultano compatibili dal punto di vista paesaggistico anche in considerazione dell'attuale utilizzo del tracciato tratturale per viabilità locale e delle misure di mitigazione e compensazione previste dallo studio di impatto paesaggistico prodotto.

Con riferimento invece alle opere a farsi, si evidenzia che il tracciato della linea ferroviaria in progetto intercetta il tratturo "Braccio Nunziatella-Stigliano" ed il tratturo "Foggia-Sannicandro".

Si evidenzia che i predetti tracciati tratturali risultano ormai quasi del tutto modificati rispetto alla loro configurazione originaria, attraversano ambiti alquanto antropizzati, ed attualmente risultano utilizzati come viabilità locale.

E' inoltre importante evidenziare che la scelta progettuale operata relativamente al tracciato della linea ferroviaria di che trattasi appare pressoché univoca in considerazione sia dei vincoli prettamente tecnici, ovvero delle caratteristiche che un tracciato ferroviario deve necessariamente possedere (pendenze contenute, ampi raggi di curvatura ecc), che dei vincoli derivanti dai luoghi di partenza

ed arrivo del tracciato medesimo ovvero della necessità primaria di realizzare un collegamento ferroviario rapido tra i centri abitati di San Severo ed Apricena.

Pertanto, conseguentemente, l'interferenza con i predetti tracciati tratturali è da reputarsi pressoché inevitabile.

Gli interventi previsti in progetto, stante le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati (che si presentano alquanto antropizzati) nonché le caratteristiche degli stessi tracciati-tratturali (che risultano modificati rispetto alla loro configurazione originaria in quanto attualmente utilizzati come viabilità locale), risultano pertanto ancora compatibili con gli attuali valori paesaggistici dei luoghi interessati che non subiranno, con la realizzazione degli interventi previsti in progetto, variazioni significative in termini qualitativi rispetto alla situazione attualmente esistente.

OPERE INTERESSANTI IL TERRITORIO DI APRICENA E SANNICANDRO GARGANICO

Per quanto attiene alle opere ricadenti nel territorio di Apricena e Sannicandro e caratterizzate dalla interferenza con aree a bosco-macchia, dalla documentazione prodotta si evince che parte degli interventi in precedenza elencati risultano parzialmente eseguiti (c.d. piste).

In particolare trattasi delle opere relative alla realizzazione dell'imbocco galleria e di quelle relative alla realizzazione della massicciata di parte del tracciato che risultano interferire con aree interessate da "bosco-macchia".

Gli interventi sopra citati ricadono in un contesto paesaggistico che presenta ancora residui di naturalità in quanto parzialmente interessato da una estesa compagine a macchia mediterranea.

Le opere eseguite hanno interessato direttamente alcune aree a macchia mediterranea ed hanno comportato il danneggiamento della stessa con modifica significativa della configurazione paesaggistica originaria dei luoghi soprattutto con riferimento alla componente botanico-vegetazionale.

In particolare le opere (pista) sono state realizzate nella tratta dal Km 19+820 al Km. 19+745 nella tratta dal Km. 20+330 al Km 20+ 250 e nella tratta dal Km. 20+250 al Km. 19+950 (così come si evince dalla documentazione fotografica in atti).

Tenuto conto che il tracciato non ha alternative localizzative che possano non interferire con la predetta compagine a macchia e che nel contempo le opere hanno comunque già realizzato degli impatti pressoché irreversibili sulla componente botanico-vegetazionale, si reputa necessario prescrivere, quale misura di compensazione degli impatti già realizzati, la messa a dimora, su aree contigue a quelle direttamente interessate dai lavori già effettuati, di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona in quantità almeno equivalente a quella che è stata direttamente interessata dai lavori eseguiti abusivamente; quanto sopra al fine di ricomporre il potenziale paesistico dei luoghi.

Per le considerazioni in precedenza riportate in rapporto alle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato nonché della tipologia delle opere già eseguite si ritiene che debba necessariamente applicarsi la citata misura della messa a dimora di vegetazione in quantità pari a quella preesistente all'intervento quale misura di compensazione degli impatti già realizzati dall'intervento di che trattasi.

Stante lo stato dei luoghi il completamento delle opere in progetto ovvero la realizzazione dell'intero tracciato nel suo complesso comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà a modificare, in maniera significativa, l'attuale contesto paesaggistico di riferimento che si presenta, come in precedenza più volte evidenziato, già alquanto antropizzato ovvero quasi del tutto privo di naturalità (per il Comune di Apricena in gran parte del suo sviluppo classificato "E" di valore paesaggistico normale secondo la classificazione operata dal P.U.T.T./P.)

Viceversa, per quanto attiene alla parte di tracciato ricadente nel territorio del Comune di Sannicandro Garganico, le misure di compensazione in questa sede proposte consentono di ridurre l'impatto arrecato alla componente botanico-vegetazionale.

Nel contempo non può non rilevarsi sulla scorta delle previsioni del P.U.T.T./P. che una eventuale soluzione alternativa che si sviluppasse sul versante est risulterebbe peggiorativa rispetto a quella proposta in quanto andrebbe ad intercettare aree dotate di maggiore sensibilità paesistico-ambientale.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto:

- rientra comunque nel novero delle opere pubbliche e d'interesse pubblico
- è da considerarsi, per la soluzione progettuale adottata, ancora compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali ancora presenti, sia pure in maniera residuale, nei luoghi interessati;
- è da considerarsi di preminente interesse e necessità non solo per la popolazione residente nei comuni interessati ma anche per un potenziale bacino di utenza territorialmente molto più ampio;
- non ha alcuna alternativa localizzativa, dovendo necessariamente perseguire l'obiettivo di collegare rapidamente i centri abitati di San Severo, Apricena e Sannicandro Garganico.

Al fine, comunque, di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto e riportate nello studio paesaggistico prodotto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sugli Ambiti territoriali Distinti come individuati dal P.U.T.T./P. che non dovranno comunque essere interessati direttamente dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine

- di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco e quelli in esubero allontanati e depositati a pubblica discarica autorizzata.
 - Dovranno essere realizzate tutte le opere di mitigazione che prevedono l'ordinato convogliamento delle acque meteoriche superficiali ovvero opere di sistemazione idraulica (cunette, fossi di guardia, drenaggi, tombini, ecc.) con lo scopo di preservare il suolo da fenomeni di erosione superficiale e di infiltrazione provocati dalle acque di corrivazione. La soc. Ferrovie del Gargano dovrà inoltre assumere gli accorgimenti opportuni in relazione alla situazione di criticità evidenziata dal P.A.I. in alcune aree interessate dal tracciato della ferrovia acquisendo ove necessario il parere dell'Autorità di Bacino.
 - In prossimità delle opere d'arte e sulle scarpate dei rilevati si dovranno effettuare opere di inerbimento nonché la messa a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, dei manufatti in progetto.
 - Quale misura di compensazione degli impatti già realizzati, si prescrive la messa a dimora, possibilmente su aree contigue a quelle già interessate da vegetazione a macchia mediterranea, di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale in quantità almeno equivalente (in termini di superficie e di soggetti arborei e/o arbustivi da utilizzare) a quella direttamente interessata dai lavori eseguiti che hanno già comportato il danneggiamento della vegetazione di pregio esistente; quanto sopra al fine di ricomporre il potenziale paesistico dei luoghi.
 - Le aree risultanti dalla dismissione del vecchio tracciato dovranno essere sistemate e recuperate mediante l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica ed attrezzate a "percorsi verdi" con fruizione pubblica.

- I lavori che andranno ad interessare direttamente le aree dei "Tratturi", le aree sottoposte al vincolo idrogeologico, l'area protetta del Parco Nazionale del Gargano e l'area soggetta alla tutela del "P.A.I.", dovranno essere muniti, rispettivamente, delle autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni Archeologici, dell'ispettorato Forestale, dell'Ente Parco e della Autorità di Bacino della Regione Puglia, se ed in quanto dovuto ai sensi della normativa in vigore.

Pertanto, alla luce di tutto quanto in precedenza evidenziato e secondo le prescrizioni in precedenza riportate, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti giuridici di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere in progetto.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato e con le prescrizioni in precedenza riportate si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 146 e ss. del d.lvo. n. 42/2004 e dell'art 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Occorre pronunciarsi contestualmente anche in ordine alle opere già parzialmente eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico, facenti parte in modo inscindibile del tracciato e conformi alle opere previste nel progetto assentito con il presente provvedimento; per tutte le considerazioni innanzi riportate si ritiene che vada dichiarata la loro compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 d.legisl. n. 42/2004, fatte salve le competenze della Soprintendenza. Peraltro, trattandosi di opere pubbliche eseguite dal concessionario in modo sostanzialmente conforme al progetto assentito si reputa, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti e valutazioni nel prosieguo del procedimento, che nella fattispecie non possa neppure astrattamente configurarsi un danno arrecato all'ambiente (stante la conformità con quanto assentito) né un profitto conseguito dalla intervenuta realizzazione (trattandosi

di opere il cui corrispettivo trova disciplina nel relativo capitolato approvato dalla p.a.).

Si dà atto infine che il tracciato della ferrovia interessa anche ambiti territoriali così classificati:

- “Area naturale protetta” - Parco Nazionale del Gargano alla progressiva tra il Km 19+595 ed il Km 20+490 in agro del Comune di Sannicandro G.co;
- “Area Zonizzazione PAI” - Zona del tipo “AP” a cavallo della progressiva del Km 11+079 per una estensione di circa mt 350; Zona del tipo “PG1” alla progressiva tra il Km 16+300 ed il Km 18+630.

Si prende atto, altresì, che l'intervento di che trattasi, giusta nota n. 1138 del 03/02/2000 del Settore Ecologia, non va sottoposto alle procedure di V.I.A. in relazione alla presenza di autorizzazioni precedenti al D.P.R. del 12/4/1996.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e di autorizzazione paesaggistica anche ai sensi del d.legisl. n. 42/2004 e fa salvi gli eventuali provvedimenti da adottarsi da parte dei competenti organi relativamente all'inclusione parziale delle opere nel Parco Nazionale del Gargano e nel Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale e/o di difesa del suolo.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 ~ lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. 28/01

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio II e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;

Di RILASCIARE per le motivazioni espresse in relazione, ai sensi dell'art. 5.04 delle NTA del PUTT/p, alla ditta: “Ferrovie del Gargano S.r.l.” i'Attestazione di compatibilità paesaggistica per la realizzazione dei lavori di “completamento del tracciato ferroviario San Severo-Sannicandro Garganico” nei termini e con le prescrizioni riportate in narrativa, anche in deroga alle prescrizioni di base del PUTT relative agli Ambiti Territoriali Estesi interessati

Di ACCERTARE, sulla scorta dell'istanza prodotta dalla società “Ferrovie del Gargano S.r.l.”, e ai sensi del combinato disposto dell'art. 181 comma 1-quater e dell'art. 167 - comma 4 del D.Lgs. n° 42/2004, la compatibilità paesaggistica degli interventi già eseguiti, senza l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica, ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica “ope legis” di cui all'art. 142 del D.Lgs. n° 42/2004 come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. n° 157/2006; il tutto in deroga alle previsioni del P.U.T.T./P., ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

Di RILASCIARE l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT e art. 146 del

D.Lgs. 42/04, alla ditta: “Ferrovie del Gargano S.r.l.” per l’esecuzione dei lavori di “completamento del tracciato ferroviario San Severo-Sannicandro Garganico” nei termini e con le prescrizioni riportate in narrativa;

Di INVIARE, a cura del Settore Urbanistico, copia del presente provvedimento autorizzatorio alla competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici ai fini dell’acquisizione del parere vincolante di cui al comma 5 dell’art. 167 del D.L.gs. n° 42/04 e del controllo di legittimità ex art. 159 del D.Lgs. n° 42/06 limitatamente alle opere ricadenti nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico;

Di RICHIEDERE, a cura del Settore Urbanistico, al Comune di San Severo l’adeguamento dello strumento urbanistico generale alle determinazioni di cui alla delibera G.R. n. 3012/93, sulla scorta delle deliberazioni già adottate e nelle premesse richiamate;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sulla G.U. (quest’ultima da parte del S.U.R.)

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola